

L.R. 23 novembre 2015, n. 19: "Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna"- Oggetto assembleare n. 115/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione I
nella seduta del 3 novembre 2015**

Progetto di leggeogg. 115
“Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta terme nella Città metropolitana di Bologna”
licenziato dalla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali
nella seduta del 3 novembre 2015

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA

Art. 1 Istituzione del Comune di **Alto Reno Terme** mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n.1 (delibera istitutiva DGR 1446 del 6/10/15).

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 4 Norme di salvaguardia

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 5 Contributi regionali

Il comma 1, del presente articolo, di tipo regolativo, contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008.

I commi 2 e 3 prevedono l'entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della D.G.R. n. 390/2013, Allegato A, punti da 4 a 7:

Dati relativi all'aggregazione di Comuni	Fascia	Importo contributo
Numero dei Comuni coinvolti: 2	Nel caso di fusione fino a 4 Comuni	€. 30.000,00
Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: 7.029 abitanti	da 5.001 a 10.000 abitanti	€. 55.000,00
Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Km ² 73,64	da 50 a 100 Km ² .	€. 65.000,00
Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: €. 7.386.580	Da 5.000.001 a 10.000.000 €.	€. 50.000,00

Totale		€. 200.000,00
Totale contribuito per 15 anni		€. 200.000,00

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di 3 anni, e pari a €. 150.000,00 ai sensi dell'art. 16, comma 4, l.r. 10/2008, quantificato secondo i criteri della D.G.R. n. 390/2013, Allegato A, punti 2 e 3:

Dati relativi all'aggregazione di Comuni	Fascia		Importo contribuito
2 comuni con 54 dipendenti	numero comuni: da 2 a 3	Numero dipendenti inferiore o superiore a 30	€. 150.000,00

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 6 "Norma finanziaria".

Art. 6 Norma finanziaria

Il presente articolo prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall'articolo 5 per gli esercizi 2016 e 2017 mediante l'accantonamento iscritto nell'ambito del fondo speciale per provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario 2015 di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, con i fondi autorizzati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2016 (articolo 5)		200.000,00	200.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento a decorrere dall'esercizio 2016 (articolo 5)		150.000,00	150.000,00

Minori entrate (art./artt.)	0		
<i>Totale oneri da coprire</i>		350.000,00	350.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nel fondo speciale (capitolo 86350)		350.000,00	350.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>		350.000,00	350.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, con i fondi autorizzati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.